



Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51**

**SEDUTA DEL 19-09- 2019**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi  
Franco Dalla Sega  
Carmelo Ferraro  
Patrizia Marzorati  
Nicola Pecchiari  
Daniela Restelli  
Armando Vagliati (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA DI FOGNATURA NEL COMUNE DI LOMAZZO (CO) IN FAVORE DI LURA AMBIENTE SPA.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agrò

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 11 pagine di cui n. 8 pagine di allegati parte integrante

**Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[ Atti n. 1141/2019 – all. 1]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile, siti nei Comuni di Lomazzo (Co) identificati al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 2, particella 1183 (ex 165);
- i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore di Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in forza di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 168 del 17/12/2014;;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 0011956-E del 18/6/2019 la società Lura Ambiente S.p.A. – Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in comuni diversi in virtù del contratto di servizio sottoscritto con gli Uffici d'ambito di Como e Varese e i rispettivi gestori unici provinciali del S.I.I. – ha chiesto il rinnovo della servitù avente ad oggetto l'attraversamento di terreni in comune di Lomazzo con un condotto fognario;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, Il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto;

**VISTA** la nota prot. n. 11147-E del 5/6/2019 con la quale Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in forza di quanto disposto con la deliberazione predetta e con l'atto di procura sottoscritto in data 20 dicembre 2018, ha comunicato di avere concluso l'istruttoria relativa alla valutazione della richiesta (inquadramento catastale-urbanistico, progetto di esecuzione dell'opera, valore dell'indennità, termini contrattuali) e negoziato con la società Lura Ambiente S.r.l. i termini della servitù, a tutela dell'interesse di entrambe le Fondazioni.

**RITENUTO** di accettare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio nei termini che seguono:

- costituzione di servitù perpetua in quanto trattasi di opera inamovibile;
- accettazione del corrispettivo determinato in €. 1.250,00, in quanto superiore al valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale Espropri della provincia di Como, per terreni ricompresi nella regione agraria n. 9 ed aventi il medesimo tipo di coltura;
- accollo al beneficiario di tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione dell'atto, compresa la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

**CONSIDERATO** che gli immobili oggetto della servitù in discorso sono ricompresi nel patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS;





Il Consiglio di Amministrazione

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire servitù perpetua inamovibile in favore della società Lura Ambiente S.r.l. su terreni siti in comune di Lomazzo, identificati al foglio 2, particella 1183 (ex 165) del Catasto Terreni del medesimo comune, al corrispettivo una tantum di €. 1.250,00, ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nello schema di servitù, che allegato alla presente costituisce parte integrante;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
3. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
4. di precisare che il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà attribuito interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

**Il Segretario**

Massimo Aliberti

**Il Presidente**

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VENTALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 19 SET. 2019 AL N. 051



# COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA DI FOGNATURA NEL COMUNE DI LOMAZZO (CO)

tra

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto da: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, che interviene in qualità di \_\_\_\_\_ munito di ogni occorrente potere di firma, rappresentanza ed amministrazione in forza di nomina con atto del \_\_\_\_\_ e con durata in carica fino a: \_\_\_\_\_, nel seguito denominata anche “**Fondazione IRCSS**”;

**FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA**, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, nel seguito denominata anche “**Fondazione Patrimonio**” o l’ “**Usufruttuaria**”

e

**LURA AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Via Lainate, n. 1200 – 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA), Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v., Codice Fiscale e partita I.V.A. 02259590129, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese R.E.A. n. 242557, rappresentata nel presente atto dall'Ing. Giancarlo Gerosa (C.F. GRSGCR50A06D286C), nato a Desio (MI) il 06.01.1950, in qualità di Presidente ed Amm.re Delegato, domiciliato per la carica presso la sede in Caronno Pertusella (VA) Via Lainate n. 1200, munito degli occorrenti poteri in forza di Delibera di attribuzione deleghe del Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 13.05.2016, nel seguito denominata anche il “**Beneficiario**” o la “**Società**”.

## Premesso che

- nell'attuale periodo transitorio Lura Ambiente S.p.A. è Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito, “**S.I.I.**”) nei Comuni di Caronno Pertusella, Rovello Porro, Rovellasca, Bregnano, Lomazzo, Cermenate, Cadorago, Guanzate e Saronno (limitatamente al solo servizio di collettamento e



depurazione) in virtù del “contratto di servizio” sottoscritto in data 19.07.2017 con gli Uffici d'Ambito di Como e di Varese e i rispettivi gestori unici provinciali del S.I.I., ovverosia le società Como Acqua S.r.l. ed Alfa S.r.l.;

- in forza di un Atto di Concessione dell'08.02.2007 n. rep. 28 registrato in data 20.02.2007 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 al n. 2171 serie 3<sup>^</sup>, è stata costituita da parte di Fondazione IRCSS a favore della Lura Ambiente S.p.A. una servitù di fognatura per la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 01.10.2006 su un'area fondiaria ubicata nel Comune di Lomazzo (CO) e così catastalmente identificata: foglio 2, particella 165 (ora particella 1183 a seguito di frazionamento) al fine di consentire la posa di una condotta fognaria del diametro di cm. 120 in c.a.c. (di seguito l' “Area”);

- con atto di apporto rep. n. 710/353 del 17.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 12.01.2015 al n. 619 serie 1T e poi trascritto a Milano 2 in data 15.01.2015 ai n.ri 2568/1764, Fondazione IRCSS ha costituito a favore di Fondazione Patrimonio un diritto di usufrutto trentennale sul cd. “Patrimonio Campagna”, ivi inclusa l'Area;

- in data 30.09.2015 l'atto di servitù tra Fondazione IRCSS e Lura Ambiente S.p.A. è scaduto e, conseguentemente, la società ha avanzato la richiesta in data 08.02.2019 di procedere ad un rinnovo del summenzionato atto valutando altresì la possibilità di prevedere la costituzione di una servitù perpetua stante il carattere di inamovibilità della condotta fognaria posta;

- con delibera n. 97 del 29.06.2017 Fondazione IRCSS ha deliberato di attribuire a Fondazione Patrimonio l'intero corrispettivo rinveniente da servitù costituite in favore di terzi a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito;

- Fondazione Patrimonio ha proceduto a negoziare i termini per il rinnovo della servitù con Lura Ambiente S.p.A. in forza di apposita procura rilasciata da Fondazione IRCSS rep. n. 3604 del 20.12.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Debora Ferro;

- sulla base dell'esito dell'attività di negoziazione compiuta da Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCSS ha ritenuto di rinnovare la servitù di fognatura rendendola perpetua.

**Tutto ciò premesso,  
si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Con il consenso dell'Usufruttuaria, Fondazione IRCSS costituisce e concede a vantaggio del Beneficiario, per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, una servitù perpetua per l'attraversamento di una condotta fognaria del diametro di cm. 120 in c.a.c. (di seguito “Atto”), meglio identificata con perimetro di colore blu nella planimetria allegata alla presente scrittura privata sotto la lettera “A”.
2. L'area oggetto della servitù perpetua di cui al presente Atto viene identificata come di seguito:

DATI CATASTALI					Qualità  Classe	AREA SOGGETTA A SERVITU' PERPETUA		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. Fabbricati		Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m²)
Lomazzo	2	1183	X		Semin/ Arbor.	21,00	2,5	52,5

3. La servitù perpetua di fognatura interessa una superficie di metri 2,5 di larghezza, per una lunghezza totale di metri 21, con la precisazione che la condotta fognaria è già interrata alla profondità media di metri 1,50 dall'estradosso della tubazione al piano campagna, secondo tracciato noto a Fondazione IRCSS. La presente servitù comprende inoltre il diritto di installare e mantenere appositi cippi di segnalazione della condotta fognaria di altezza non inferiore a metri 0,50 dal piano di campagna sistemati normalmente sull'asse della tubazione nei percorsi rettilinei e, in corrispondenza delle curve, sul congiungimento dei due assi.

## Art. 2 Corrispettivo

1. Per il presente Atto viene riconosciuto a Fondazione IRCSS un corrispettivo forfettario *una tantum* pari ad € **1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)**, comprensivo anche dell'indennità relativa al periodo intercorso tra il 01.10.2015 e la stipula del presente Atto, nonché delle spese d'istruttoria.
2. Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Fondazione IRCCS, viene corrisposta all'Usufruttuaria.
3. Fondazione Patrimonio dichiara, in forza di quanto indicato nel precedente comma 2, di avere ricevuto la somma suindicata e ne rilascia pertanto corrispondente quietanza di pagamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, Fondazione Patrimonio e la Società dichiarano che la somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) è stata pagata mediante bonifico bancario.

## Art. 3 Realizzazione della condotta fognaria connessa all'esercizio della servitù

1. La Società dichiara che la condotta fognaria è stata realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel pieno rispetto delle diverse prescrizioni impartite di natura ambientale.



2. La Società dichiara altresì che ha provveduto a porre dei chiusini di accesso alla fognatura delle dimensioni di cm.70 x 50.

#### **Art. 4 Manutenzione della condotta fognaria connessa all'esercizio della servitù**

1. La Società, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria della condotta fognaria e del tratto di area interessato dalla servitù dimodoché non abbiano mai a verificarsi perdite d'acqua e/o cattive esalazioni. Fondazione IRCSS o Fondazione Patrimonio comunicherà alla Società, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico della Società. In relazione alla natura della condotta e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla condotta stessa.
2. La Società si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della presente servitù.
3. La Società in ogni caso potrà costruire tutte le opere sussidiarie e/o di sicurezza che dovessero rendersi eventualmente necessarie per il regolare funzionamento e/ o manutenzione della condotta fognaria, salvo accordarsi preventivamente con Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio per quanto riguarda il minor pregiudizio da arrecare all'Area nonché il relativo indennizzo spettante alle stesse e/o agli affittuari.
4. La Società ha la facoltà di accedere all'Area per l'esecuzione delle attività indicate nel precedente comma 1 con un congruo preavviso e previa comunicazione scritta a Fondazione IRCSS e a Fondazione Patrimonio nella quale dovranno essere indicati i termini, le condizioni, nonché la tipologia delle attività che saranno svolte. Restano ad ogni modo fatti salvi i soli casi di urgenza.
5. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni all'Area, Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio potranno eseguire le suddette attività d'ufficio con proprio personale ma con oneri ad esclusivo carico della Società.
6. Il tracciato della condotta fognaria sarà mantenuto dalla Società come da planimetria allegata al presente Atto e non potrà mai essere modificato senza il preventivo consenso di Fondazione IRCSS.
7. Durante il periodo di spurgo la Società ha il permesso di accumulare a fianco delle camerette d'ispezione il relativo materiale occupando comunque una zona non superiore 5 mq. di diametro, impegnandosi in ogni caso successivamente a propria cura e spese alla rimozione dello stesso.

## **Art. 5 Obblighi di Fondazione IRCSS**

1. Fondazione IRCSS si impegna a non costruire nuove opere sull'area oggetto della presente servitù tranne quelle che, risultando comunque di utilità alla restante parte dell'area, non rappresentino un pericolo per la condotta fognaria oppure non diminuiscano l'uso o l'esercizio della presente servitù.
2. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio possono adibire l'Area alle normali coltivazioni agrarie, con esclusione delle sole piantagioni di alto fusto qualora queste siano poste a distanza inferiore a metri 2 (due) dall'asse della condotta fognaria.

## **Art. 6 Responsabilità del Beneficiario**

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale del presente Atto. A tale scopo, il Beneficiario si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dei terreni interessati dal presente Atto.
2. Qualora il Beneficiario non provveda ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi, le attività e qualsiasi altro adempimento previsto dal presente Atto e/o dalle disposizioni normative nonché regolamentari applicabili, Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio potranno far eseguire quanto necessario addebitando tutti i costi e gli oneri in capo al Beneficiario.
3. Il Beneficiario si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCSS (o ai suoi aventi causa), a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dei terreni interessati dal presente Atto e/o a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, del presente Atto. Il Beneficiario si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli affittuari dei terreni interessati dalla servitù e/o soggetti terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio del presente Atto.
4. Il Beneficiario si obbliga altresì a sostenere tutti i danni che venissero arrecati a Fondazione IRCSS, a Fondazione Patrimonio e/o agli affittuari dei terreni interessati dalla servitù per effetto dell'attività di manutenzione di cui al precedente articolo 4 del presente Atto. In particolare, la condotta fognaria e tutte le opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Beneficiario che ne è pertanto il custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 del presente Atto, il Beneficiario si obbliga ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nonché applicabile acquisendo, a proprie cura e spese, le necessarie autorizzazioni, i permessi o qualsivoglia altro atto



di assenso comunque denominato dalle rispettive Amministrazioni competenti (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).

6. Il Beneficiario esenta Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto del presente Atto.
7. La servitù perpetua oggetto del presente Atto non potrà danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina sono a totale carico del Beneficiario. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
8. In caso di estinzione, revoca, rinuncia e comunque venir meno a qualsivoglia titolo e/o causa del presente Atto, il Beneficiario si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubature, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione ai costi verso Fondazione IRCSS e verso Fondazione Patrimonio in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano. In caso di inadempienza, Fondazione IRCSS provvederà d'ufficio con addebito al Beneficiario delle relative spese, fatto salvo il diritto a ritenere i manufatti costruiti.

#### **Art. 7 Danni alla condotta fognaria e ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio della servitù**

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare alla condotta fognaria e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCSS e/o delle sue pertinenze.
2. Fondazione IRCSS e l'Usufruttuaria dichiarano che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro, qualora venissero poste sul mercato macchine agricole più pesanti di quelle attualmente in possesso del/dei conduttore/i dell'area su cui insiste la servitù oggetto del presente Atto.
3. Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento nei confronti di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio e/o dei loro eventuali affittuari per l'eventuale danno o guasto della condotta fognaria e degli altri manufatti connessi all'esercizio della servitù,

così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso degli stessi.

#### **Art. 8 Registrazione e Trascrizione dell'Atto**

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate oltre che a trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

#### **Art. 9 Spese amministrative ed oneri vari**

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti al presente Atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Beneficiario.

#### **Art. 10 Revoca o rinuncia della servitù**

1. Nel caso in cui Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere al Beneficiario, mediante preavviso di 6 (sei) mesi in forma scritta, di spostare ovvero rimuovere la condotta fognaria (nonché le eventuali opere sussidiarie e/o accessorie della stessa) con l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del Beneficiario stesso. In tale ipotesi il Beneficiario avrà diritto al solo rimborso proporzionale del corrispettivo versato e a nessun altro indennizzo o compenso alcuno.
2. In ogni caso Fondazione IRCCS, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di revocare il presente Atto mediante preavviso di 6 (sei) mesi in forma scritta. In tale ipotesi il Beneficiario avrà diritto al solo rimborso proporzionale del corrispettivo versato e a nessun altro indennizzo o compenso alcuno.
3. Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento in caso di modifica, sospensione o revoca dell'Atto disposto da Fondazione IRCCS.

#### **Art. 11 Trasferimento della proprietà**

1. La presente servitù è attribuita al Beneficiario in via personale. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta del Beneficiario, il Beneficiario ed il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.
2. Il Beneficiario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.

#### **Art. 12 Foro competente**

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.



### **Art. 13 Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.
2. Il Beneficiario autorizza altresì Fondazione IRCCS a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto.

### **Art. 14 Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
2. Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario dichiarano che il presente Atto è stato negoziato nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetto alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegato:

“A”: planimetria individuante la porzione di area gravata da servitù perpetua con indicazione del tracciato della relativa condotta fognaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li \_\_\_\_\_

**Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

\_\_\_\_\_

**Fondazione Patrimonio Ca' Granda**

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

\_\_\_\_\_

**Lura Ambiente S.p.A.**

Il Presidente ed Amm.re Delegato

(Ing. Giancarlo Gerosa)

\_\_\_\_\_

